

Prot. 40/2010

Ai Sigg.

Consulenti del Lavoro  
Dottori Commercialisti  
Esperti in Contabilità

E p.c. Agli Ordini dei:

Consulenti del Lavoro  
Dottori Commercialisti  
Esperti in Contabilità

Alle Organizzazioni Artigiane e  
Sindacali

**L o r o I n d i r i z z i**

**Oggetto:** Versamento quota 2010 Ente Bilaterale.

Vi comunichiamo che con l'Accordo sottoscritto dalle Confederazioni artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali e dall'Atto di Indirizzo sulla Bilateralità, sono state definite le nuove modalità per il versamento della quota spettante agli Enti Bilaterali.

L'Accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2010 e prevede un importo annuo di **125 euro** per ogni lavoratore dipendente, da versare attraverso il modello **F24 in dodici quote mensili di 10,42 euro**, con uno specifico codice, riportato nella risoluzione n. 70/E dell'Agenzia delle Entrate, che si allega alla presente. (Il primo versamento pertanto, sarà con scadenza 16 Agosto per la quota di Luglio)

Il contributo riguarda tutti i dipendenti, anche a tempo determinato. Per i lavoratori con contratto a tempo parziale fino a 20 ore settimanali, la quota di cui sopra è ridotta al 50%.

Si considerano per intero gli assunti o i licenziati nel corso del mese.

A partire dal 1° luglio 2010, in caso di mancata adesione alla bilateralità, i datori di lavoro dovranno corrispondere mensilmente, per ciascun lavoratore dipendente in forza, un importo forfettario pari a 25 euro lordi mensili. Tale importo, che dovrà essere erogato per 13 mensilità, non è assorbibile e rappresenta un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il solo TFR.

Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto all'erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente Bilaterale nazionale e regionale.

L'impresa, aderente alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.

L'adesione al nostro Ente Bilaterale darà la possibilità di ottenere, in base ai fondi disponibili, una serie di prestazioni sia per il datore di lavoro che per i dipendenti.

Il Comitato di Gestione dello scrivente Ente, a breve, determinerà le prestazioni per il 2010 relativamente a: sospensione dell'attività per crisi congiunturale e aziendale, contributi di incentivo assunzione; spese sanitarie; ricovero ospedaliero; borse di studio per i propri figli; sussidi scolastici.

In base alla eventuale convenzione con l'INPS saranno anche previsti, nei prossimi mesi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, le quote di competenza dell'Ente Bilaterale con riferimento all'Art. 19 della Legge 2/2009.

E' opportuno che facciate pervenire all'EBAB la scheda informativa allegata, onde poter conoscere in tempo reale i dati delle aziende aderenti.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

Potenza li, 21 Luglio 2010

**Il Vice Presidente**  
Michele Sperduto

**Il Presidente**  
Antonio Gerardi

**N.B. – PER LE AZIENDE CHE GIA' ADERISCONO ALL'EBAB E CHE HANNO GIA' PROVVEDUTO AL VERSAMENTO DELLA QUOTA PER L'ANNO 2010, L'AVVIO DEL NUOVO SISTEMA E' FISSATO AL 1° GENNAIO 2011.**